



COMUNE DI MONTE CREMASCO
Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma n° 12
26010 – Monte Cremasco CR

0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail:polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it

R. O. Nr.
01/2015
Data
09/01/2015

COMUNE DI MONTE CREMASCO

Prot.0000128 - 10.01.2015
CAT. I CLASSE 6 PARTENZA



O
G
G
E
T
T
O

DISPOSIZIONI PER SGOMBERO NEVE
FINO AL 30/04/2015

IL SINDACO

Visto l'art. 38 e seguenti del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce le norme per lo sgombero della neve, in luoghi privati o comunque aperti al pubblico impartendo le modalità e le cautele necessarie perché tale lavoro possa avvenire regolarmente;

Considerato che, come ogni anno con l'approssimarsi del periodo invernale, occorre disporre in merito alle operazioni relative allo sgombero neve, cui sono tenuti, secondo quanto previsto dal citato articolo 38, i titolari dei diritti reali e personali di godimento su stabili in caso di precipitazioni nevose;

Considerato che ogni anno in occasione delle nevicate, il Comune provvede sotto la propria responsabilità e a proprie spese a far effettuare il servizio di pulizia delle strade e sgombero neve mediante l'intervento di mezzi meccanici;

Considerato altresì che il Comune provvede sotto la propria responsabilità e a proprie spese a far effettuare manualmente il servizio di pulizia e sgombero neve dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici;

Considerato invece che tale servizio non viene garantito sui marciapiedi antistanti gli edifici privati e che tale obbligo rimane in carico ai privati proprietari degli immobili;

Considerato inoltre che la sosta degli autoveicoli lungo le strade comunali durante e immediatamente dopo le nevicate, rallenta ed intralcia il funzionamento degli automezzi adibiti allo sgombero della neve ed allo spargimento dei materiali antigelo, impedendo il sollecito ripristino delle normali condizioni di viabilità;

Visti:

- L'art. 38 e seguenti del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Considerata la necessità di informare la cittadinanza sul comportamento da tenere durante e a seguito di possibili nevicate, al fine di tutelare l'incolumità delle persone stesse, di garantire in caso di nevicata un adeguato e celere sgombero della neve facilitando così la circolazione stradale e pedonale e evitare cadute ed infortuni ai passanti;

RICORDA

Che fino al 30/04/2015 dalle ore 8.00 alle ore 20.00, durante e dopo le nevicate, i proprietari, gli amministratori o in caso di locazione, i conduttori o comunque i detentori a qualsiasi titolo di immobili prospicienti il suolo pubblico **sono tenuti a:**

- Curare, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi (anche quelli a raso) o sui corrispondenti tratti di suolo pubblico, lo sgombero della neve per una larghezza di mt. 1,5 ove ciò sia possibile, alla rottura del ghiaccio e lo spandimento di materiale antisdruciolato, evitando di versare acqua che possa con il freddo creare lastre di ghiaccio. La neve dovrà essere raccolta a bordo marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata, non ostacoli i pedoni e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
- Rimuovere gli eventuali ghiaccioli che si formassero sulle grondaie, sui balconi o i terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi od altre sporgenze su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- A chiunque eserciti attività di qualsiasi genere in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede da pubblica via, di provvedere con le modalità di cui sopra alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia o dal quale si accede, salvo la possibilità per il Comune di intervenire per le necessarie pulizie;

La neve rimossa da cortili ed altri luoghi privati non deve in nessun caso essere sparsa o accumulata su strade o suolo pubblico.

Al fine di agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di copiose nevicate, le autovetture parcheggiate a filo marciapiede, e i ogni caso su pubbliche vie, devono essere rimosse e parcheggiate altrove, preferibilmente all'interno della proprietà, al fine di agevolare le operazioni di sgombero della neve da parte dei mezzi autorizzati dall'Amministrazione Comunale;

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in generale da qualunque posto elevato, tale lavoro deve essere effettuato senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di personale addetto alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, la rimozione della neve deve avvenire dopo aver dato necessaria comunicazione al Servizio di Polizia Locale.

I canali di gronda ed i tubi in discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenna menti opportunamente disposti.

In caso di nevicate superiori a cm. 10 e comunque in caso di necessità a causa di abbondanti nevicate, previa valutazione degli uffici competenti, la sospensione del servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati anche senza preavviso alla cittadinanza.

In caso di mancata effettuazione del servizio stesso, per tale eventualità i cittadini che avessero esporto i propri rifiuti per il conferimento al servizio pubblico, sono invitati a ritirarli.

ORDINA

Che la neve tolta da qualsiasi luogo privato, se non può essere depositata all'interno di spazi ricavati nella stessa proprietà, deve essere trasportata e scaricata nei luoghi che saranno indicati dall'Amministrazione Comunale o comunque in luoghi che non arrechino intralcio alla pubblica viabilità e/o danni a terzi.

Agli Agenti di Polizia Locale ed agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicato sul sito internet del Comune di Monte Cremasco; di trasmettere la presente ordinanza:

- a Linea Gestioni S.r.l.;
- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- all'Ufficio di Polizia Locale;
- al Comando Carabinieri Stazione di Pandino;

AVVERTE

L'inosservanza delle presenti disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (da € 25,00 ad € 500,00).

Ai sensi dell'art. 3, 4^a comma, della legge 07/08/1990 n. 241, si avverte che il responsabile del Procedimento è il *Sig. avv. Giuseppe Lupo Stanghellini*, Sindaco pro-tempore del Comune di Monte Cremasco.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al Prefetto della Provincia di Cremona nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto o dalla piena conoscenza dell'atto stesso ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto o dalla piena conoscenza dell'atto stesso ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, li 09/01/2015

Il Sindaco
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

